

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

**I.I.S. Bassano Romano**

Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane,  
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale, LES curvatura Bio Plus,  
Istituto Tecnico Tecnologico specializzazione Informatica ed Elettronica, Istituto Tecnico Agrario

**Ad Albo online Ad Amministrazione Trasparente  
Agli atti**

**Oggetto: DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA RIVOLTA AD E.T.S. DI CUI ALL'ART. 4 DEL D. LGS. N. 117/2017 PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ALLA CO-PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DI MENTORING E PERCORSI DI L2 DEL PROGETTO DENOMINATO "NON DISPERSERTI"**

*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica*

*CNP: MAC111.4-2022-981-P-25760*

*CUP: B34D22005960006*

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'atto di concessione prot. n. 52118 del 18/03/2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa;

**VISTA** la Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";

**VISTO** il D.Lgs. 117/2017 di seguito denominato "Codice del Terzo Settore";

**VISTO** in particolare l'art. 55 del Codice del Terzo Settore il quale recita *"In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona"*;

**VISTE** Le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali di Anac n. 32 del 20 gennaio 2016;

**VISTA** la L. 241/90;

**VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. 36/2023 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore): *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. **Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”.***

**VISTI** i commi 2.1 e 2.2 del DA 72/2021;

**VISTO** in particolare, il punto 1)1 del DA 72/2021 *“dal momento che sono utilizzabili entrambe le modalità per lo svolgimento di un servizio o la realizzazione di un'attività, la concreta scelta potrebbe essere la conseguenza di **un'opzione politica propria della P.A.**, tesa a valorizzare il principio della tutela della concorrenza degli operatori economici all'interno di un mercato pubblico regolato o, in alternativa, il principio di sussidiarietà orizzontale, unitamente ai principi dell'evidenza pubblica, propria dei procedimenti amministrativi. Il secondo profilo attiene alla legittimità dell'azione amministrativa delle PP.AA., nel senso che il ricorso agli istituti previsti dal CTS non può, tuttavia, avvenire per eludere i principi e le disposizioni europee ed interne in materia di tutela della concorrenza e di aiuti di Stato”;*

**RICHIAMATI** gli artt. 1, 2 e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'art. 56 co. 1 del Codice del Terzo Settore in cui si affronta la possibilità per le amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 di sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che siano iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, *purché siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;*

**CONSIDERATO** che è stata avviata una selezione per personale docente interno ed esterno prot. 960 del 31/01/2024;

**TENUTO CONTO** che a tale avviso è stata presentata una sola candidatura per in modulo di 10 ore nell'ambito del percorso di mentoring e orientamento;

**CONSIDERATO** che il ricorso a questa modalità di selezione risulta maggiormente favorevole **non soltanto da un punto di vista “economico” quanto “solidaristico”**, nel senso di condurre a finalità di carattere sociale, civile e culturale e per raggiungere tale scopo si ritiene che la scelta di selezionare un'associazione senza scopo di lucro, la cui attività venga svolta in maniera **gratuita** come definito in precedenza, sia più idonea rispetto alla scelta di selezionare un operatore economico nel mercato tradizionale ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

**CONSIDERATA** anche la tipologia di utenza a forte processo immigratorio presente nell'Istituto;

**RAVVISATA** la volontà di codesto Istituto di voler fornire un ulteriore contributo mediante il ricorso ad Enti del Terzo Settore alla realizzazione dell'interesse collettivo che, con il progetto:

- “Dinamiche di classe- contrasto alle dipendenze “, si intende perseguire, mettendo in campo azioni finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, mediante percorsi di mentoring e orientamento rivolti agli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria, e delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- “Corsi di L2” , si intende perseguire, mettendo in campo azioni finalizzate al contrasto della dispersione scolastica, mediante percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento rivolti agli alunni dell'ultimo anno della scuola primaria, e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La scelta di affidarsi al Terzo settore per la realizzazione del progetto scaturisce dalla volontà di agire in diversi ambiti, dalla multidisciplinarietà, all'inclusione, dalla lotta al bullismo all'animazione culturale fatta in maniera digitale, al fine di motivare gli alunni alla frequenza scolastica, per orientarli nella vita, non solo

scolastica, facendo emergere i loro talenti;

**RICHIAMATO** il parere del Consiglio di Stato n. 2052/2018 con il quale l'organismo ha risposto ad un quesito posto dall'A.N.AC. e ha preso posizione in merito alla corretta interpretazione degli articoli 55, 56 e 57 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, rispetto alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi sociali e in particolare sulla gratuità e sul regime di ammissibilità delle spese;

**OSSERVATO** che secondo il Consiglio di Stato, nel sopra menzionato parere, *"la nozione di gratuità è strumentale a individuare l'ambito di applicazione della disciplina concernente il Terzo settore, distinguendola da quella in materia di contratti pubblici"*. In questo senso, il Consiglio di Stato chiarisce che *"la effettiva gratuità si risolve contenutisticamente in non economicità del servizio poiché gestito, sotto un profilo di costi e benefici, necessariamente in perdita per il prestatore"*: solamente il rimborso spese a pie' di lista, documentato e non forfettario, può esser compatibile con la gratuità della prestazione di un servizio, escludendo qualsiasi forma potenzialmente riconducibile ad una remunerazione anche indiretta. L'esigenza di tutela della concorrenza va bilanciata con i principi di solidarietà, economicità ed equilibrio di bilancio. In questo quadro concettuale, è dunque necessario che i soggetti convenzionati *"non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri"*;

**CONSIDERATO** che gli enti del terzo settore sono organizzazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ribadendo che agire senza scopo di lucro non significa non avere profitti, ma più semplicemente reinvestirli per finanziare le proprie attività;

**VISTO** l'art. 36 c. 1 del CTS il quale recita *"le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità."*;

## DETERMINA

**Art.1)** Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per tutto ciò che non è indicato nella presente determina si rimanda all'Avviso pubblico allegato;

**Art.2)** L'avvio della procedura selettiva rivolta ad e.t.s. di cui all'art. 4 del d. Lgs. N. 117/2017 per la ricerca e la selezione di proposte progettuali inerenti alla co-progettazione di percorsi di mentoring e orientamento e L2 del progetto denominato "Non disperderti"

Le istanze di partecipazione - pena l'esclusione dalla procedura - devono essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27/02/203. Le modalità sono disciplinate nell'Avviso.

**Art.3)** Potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di un **dettagliato elenco** fino ad un massimo di € 30.560,00 onnicomprensivi. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull'Attività A03/3 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;

**Art. 4)** Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Marialuisa Iaquinta;

**Art. 5)** La presente determina a contrarre sarà pubblicata sull'Albo online, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta